dossier

XIX Legislatura

9 novembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2027

Profili di interesse della XIII Commissione Agricoltura

A.C. 3174-*bis*

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Agricoltura
Tel. 06 6760-3610 - ✉ st_agricoltura@camera.it @CD_agricoltura

Progetti di legge n. 689/0/XIII

AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un'analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AG0059.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione.
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.

I N D I C E

SEZIONE PRIMA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA PRIMA SEZIONE 5

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI COMPETENZA DELLA XIII COMMISSIONE

- Articolo 11 *(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)*... 7
- Articolo 49 *(Trattamento sostitutivo della retribuzione nel settore della pesca)*..... 10
- Articolo 88 *(Misure in materia di investimenti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e per l'efficientamento energetico della flotta della pesca)* 12

SEZIONE SECONDA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE 19

- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste *(Tabella n. 13)* 23

Sezione prima

La disciplina contabile della prima sezione

Il disegno di legge di bilancio è costituito da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La **seconda sezione** è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione **non deve contenere** norme di **delega**, di carattere **ordinamentale** o **organizzatorio**, né interventi di natura **localistica** o **microsettoriale** ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI COMPETENZA DELLA XIII COMMISSIONE

Articolo 11
(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

L'**articolo 11** estende anche all'anno 2027 il regime di esenzione, totale o parziale, dall'IRPEF dei **redditi dominicali** e **agrari** dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola già disposto, da ultimo, per l'anno 2026.

L'**articolo 11,** secondo quanto riportato nella relazione tecnica, **non produce effetti nel 2027**. La stessa relazione stima nell'anno 2028 minori entrate IRPEF di competenza annua per circa -208,6 milioni di euro, a cui si aggiungono maggiori spese per 8,6 e 3,3 milioni di euro, rispettivamente, per mancati introiti da addizionali regionale e comunale. Nell'anno 2029, si stimano maggiori entrate IRPEF pari a 89,4 milioni di euro, e una minore spesa di 1 milione di euro per l'addizionale comunale.

L'articolo si compone di un **unico comma**.

Il **comma 1**, **lettera a)** sostituisce la rubrica del capo I del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 con la seguente: "Disposizioni transitorie ai fini dell'imposta sul reddito delle società".

La **lettera b)** del medesimo comma inserisce nella parte IV, titolo I, dopo il capo I, del predetto decreto la seguente partizione: "CAPO I-*bis*. DISPOSIZIONI TEMPORANEE COMUNI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ".

La **lettera c)** sopprime le partizioni "Capo II – DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE SVALUTAZIONI E DELLE PERDITE SU CREDITI DEGLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI E DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE", "Capo III – DEDUCIBILITÀ DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)" e "Capo IV – MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI"

La **lettera d)** del medesimo comma, introducendo nello stesso decreto l'articolo 363-*bis*, stabilisce che, per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 287, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.

L'**esenzione dall'IRPEF dei redditi dominicali e agrari** dei coltivatori diretti e degli IAP iscritti nella previdenza agricola è stata introdotta dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) per il triennio 2017-2019 e successivamente prorogata di anno in anno: per il 2020 dall'articolo 1, comma 183, della legge n. 160 del 2019; per il 2021 dall'articolo 1, comma 38, della legge n. 178 del 2020; per il 2022 dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 234 del 2021; per il 2023 dall'articolo 1, comma 80, della legge n. 197 del 2022. Non prorogata dalla legge di bilancio 2024, l'agevolazione è stata reintrodotta, in forma rimodulata, dall'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 215 del 2023 (convertito dalla legge n. 18 del 2024), che ha aggiunto al comma 44 il secondo periodo, prevedendo per gli anni 2024 e 2025 l'attuale sistema a fasce (esenzione integrale fino a 10.000 euro, concorso al 50 per cento tra 10.000 e 15.000 euro, concorso integrale oltre tale soglia), con riferimento alla somma dei redditi dominicali e agrari. L'articolo 1, comma 15, della legge n. 199 del 2025 ha esteso tale regime all'anno 2026.

Ai sensi dell'articolo 29 del Testo unico, il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 34. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui all'articolo 64, comma 2, lettera c).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 34 del citato Testo unico, il reddito agrario è la quota del reddito medio ordinario dei terreni che deriva dal capitale d'esercizio e dal lavoro di organizzazione impiegati nelle attività agricole dell'art. 2135 del codice civile.

Il comma 2 del medesimo articolo elenca le attività che producono reddito agrario:

- coltivazione del terreno e silvicoltura;
- allevamento di animali, purché i mangimi siano ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- produzione di vegetali in strutture fisse o mobili, se la superficie produttiva non supera il doppio del terreno su cui insiste;

- produzione di vegetali in fabbricati accatastati, cioè in immobili delle categorie catastali indicate, entro il doppio della superficie agraria di riferimento;
- produzione di beni, anche immateriali, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici;
- attività connesse di prodotto: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività agricola. I beni interessati sono individuati con decreto MEF.

Il comma 5 esclude dal reddito agrario i terreni indicati nell'articolo 29, comma 2.

Si ricorda che il nuovo Testo unico è entrato in vigore il 4 luglio 2026, ma si applica dal 1° gennaio 2027.

Quanto ai soggetti beneficiari, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 definisce **imprenditore agricolo professionale** (IAP) colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro; i **coltivatori diretti** sono i piccoli imprenditori che coltivano il fondo con il lavoro prevalentemente proprio e dei familiari (articolo 2083 del codice civile). Per entrambe le categorie l'agevolazione è subordinata all'iscrizione nella previdenza agricola.

I requisiti – lavoro e reddito - sono ridotti al 25% per l'imprenditore che opera nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (zone di montagna, minacciate di spopolamento e altre zone nelle quali l'attività agricola dovrebbe essere continuata per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale).

L'attribuzione della qualifica di IAP consente il riconoscimento delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (colui che contribuisce, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale).

Restano escluse dal beneficio le società che hanno esercitato l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale di cui all'articolo 287 del nuovo TUIR (opzione per l'imposizione dei redditi a favore delle società agricole).

La **lettera e)** dello stesso articolo, introducendo una disposizione di coordinamento, inserisce all'articolo 376, comma 1, lettera *eeeee)*, del nuovo TUIR, dopo le parole "19", le parole "44": in tal modo, viene abrogato il comma 44 dell'articolo 1 della richiamata legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha introdotto per la prima volta l'esenzione in oggetto, atteso che tale istituto viene ora disciplinato dall'articolo 363-*bis* del nuovo TUIR.

Articolo 49
(Trattamento sostitutivo della retribuzione nel settore della pesca)

L'**articolo 49** disciplina il trattamento sostitutivo della retribuzione per i lavoratori del settore della pesca e per gli armatori imbarcati, disciplinandone i requisiti di accesso, la misura della prestazione, le modalità di finanziamento e gli effetti previdenziali.

Come indicato nella Relazione tecnica, la quantificazione degli effetti finanziari è stata ricavata estrapolando dagli archivi dell'INPS, con riferimento all'anno 2025, le informazioni relative ai lavoratori dipendenti appartenenti alla platea interessata, distinti in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro e al numero delle giornate lavorate.
In particolare per quanto attiene al dettaglio dei maggiori oneri nel periodo 2027-2036 si rinvia alla tabella contenuta nella relazione tecnica alla pagina 294 dello stampato dell'A.C. 3174.

In particolare, **il comma 1** introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a favore dei lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché a favore degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, il riconoscimento, per le giornate di lavoro non prestate, di un trattamento sostitutivo della retribuzione. A tale riguardo viene stabilito che l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) provveda alla erogazione delle relative prestazioni.

Il comma 2 individua i requisiti necessari ai fini del diritto al trattamento sostitutivo di cui al comma 1, prevedendo che i lavoratori in questione debbano possedere una anzianità di lavoro effettivo di trenta giorni alla data di presentazione della domanda, maturata presso il datore di lavoro che richiede la prestazione, anche su più unità navali, precisando che tale requisito di anzianità di lavoro effettivo non è richiesto per le sospensioni dal lavoro dovute ad intemperie stagionali.

Il comma 3 disciplina l'ambito di applicazione oggettivo del trattamento sostitutivo. In particolare si prevede che lo stesso sia dovuto per le sospensioni dal lavoro derivate da:

- intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, aventi il carattere della transitorietà, quali i fenomeni infettivi e gli attacchi parassitari rilevanti;

- la mancanza di lavoro e la perdita di commesse;
- la perdita consistente del prodotto, nonché da provvedimenti delle autorità nazionali ed europee.

Il comma 4 dispone che l'accesso al trattamento sostitutivo di cui al comma 1 sia garantito per la durata massima di novanta giorni nell'anno e che non sia dovuto per le festività non retribuite, per le assenze che non comportino retribuzione e per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attività remunerate.

Il comma 5 stabilisce l'importo del trattamento sostitutivo, quantificandolo nella misura dell'ottanta per cento della retribuzione media giornaliera che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate. Si prevede, inoltre, che ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spetti l'assegno per il nucleo familiare.
La disposizione specifica, infine, che per i trattamenti di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale.

Il comma 6 individua le modalità attuative per la presentazione in via telematica all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) della domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1.

Il comma 7 prevede, a carico delle imprese, un contributo ordinario, nella misura di due punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti e della retribuzione convenzionale per gli armatori e i proprietari armatori di cui al comma 1.
Il comma in questione stabilisce, inoltre, un contributo addizionale, pari a quattro punti percentuali della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, a carico dei datori di lavoro che presentino la domanda di trattamento di cui al comma 1.
Si prevede, infine, che il contributo addizionale non spetti per i trattamenti concessi in relazione a sospensioni determinate da intemperie stagionali.

Il comma 8 dispone che i periodi di trattamento sostitutivo della retribuzione siano riconosciuti ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia e che il contributo figurativo sia calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferito il trattamento.

Il comma 9, da ultimo, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 si intendano cessati dall'iscrizione al fondo integrazione salariale e cessino di versare la relativa contribuzione.

Articolo 88
(Misure in materia di investimenti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e per l'efficientamento energetico della flotta della pesca)

L'**articolo 88** modifica la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, estendendone le finalità all'efficienza energetica e rideterminandone i limiti di spesa (**comma 1**). È altresì istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il **Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca**, rinviando a un decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sulla politica comune della pesca, sulla gestione della capacità della flotta e sugli aiuti di Stato (**commi 2 e 3**).

La modifica alla disciplina del credito di imposta per il settore (comma 1) reca maggiori spese di **80 milioni di euro sia per il 2027 che per il 2028**. Analogamente il Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca (comma 2) è finanziato per **60 milioni di euro** per il 2027 **e 40 milioni di euro** per il 2028.

Il **comma 1** novella l'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per il 2026) in due punti:

- la **lettera *a*)** integra il **comma 454**, che **individua l'ambito oggettivo dell'agevolazione**, inserendo, dopo le parole «strumentali nuovi», la precisazione che gli investimenti agevolati sono «finalizzati altresì al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi energetici delle strutture aziendali e dei processi produttivi». La modifica affianca dunque alla finalità originaria della misura – il sostegno agli investimenti tecnologici (c.d. *agricoltura 4.0*) – un'esplicita **finalità di efficientamento energetico**.
- la **lettera *b*)** sostituisce il primo periodo del **comma 457**, che fissa i limiti di spesa e le modalità di fruizione del credito. Per effetto della novella, il credito d'imposta spetta **nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2026 e di 82.100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028** (in luogo dei 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 previsti dal testo vigente), con un **incremento delle risorse pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028**, per complessivi **160 milioni di euro**. Resta confermato che il credito è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo n. 241 del 1997, e dell' articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (testo unico in materia di versamenti e di riscossione), a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. Non è modificato il secondo periodo del comma 457, che esclude l'applicazione dei limiti alla compensazione previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Restano altresì immutati gli altri elementi della disciplina: la **misura del credito (40 per cento)**, il **tetto di investimento agevolabile (1 milione di euro)**, la **finestra temporale degli investimenti (dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028)**, il rinvio agli allegati IV e V annessi alla legge per l'elencazione dei beni agevolabili, le regole sul leasing e sulla rideterminazione del credito (comma 455), i divieti di cumulo (comma 456) e gli obblighi documentali e di certificazione (comma 458).

- ***La disciplina vigente del credito d'imposta (articolo 1, commi 454-459, della legge n. 199 del 20259***

Il **comma 454** riconosce alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge n. 199 del 2025, dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40 per cento, per investimenti fino a 1 milione di euro, nei limiti di spesa di cui al comma 457. Il **comma 455** disciplina gli investimenti effettuati mediante locazione finanziaria (rileva il costo sostenuto dal locatore) e la riduzione del credito in caso di cessione a terzi dei beni, destinazione a finalità estranee all'impresa o mancato riscatto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell'investimento, con riversamento del maggior credito utilizzato senza sanzioni e interessi e applicazione, in quanto compatibile, della disciplina sugli investimenti sostitutivi di cui all'articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 205 del 2017.

Il **comma 456** esclude dal beneficio gli investimenti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024 e quelli effettuati dai soggetti che possono accedere alla maggiorazione del costo dei beni strumentali (c.d. iperammortamento, commi da 427 a 436) o al credito d'imposta ZES unica per il settore agricolo (commi da 462 a 465) della medesima legge n. 199 del 2025; il credito è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, purché il cumulo non superi il costo sostenuto. Il **comma 457**, nel testo vigente, fissa il limite di spesa in 2.100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e prevede l'utilizzo esclusivamente in compensazione dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, senza applicazione dei limiti ordinari alla

compensazione. Il **comma 458** impone, a pena di revoca, la conservazione della documentazione, l'indicazione in fattura e nei documenti di trasporto del riferimento ai commi da 454 a 459 e la certificazione delle spese da parte del soggetto incaricato della revisione legale (o, per le imprese non obbligate, di un revisore iscritto nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010), con riconoscimento delle relative spese in aumento del credito fino a 5.000 euro. Il **comma 459** rinvia a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, dei criteri e delle modalità di attuazione dei commi da 454 a 458, «con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 457»; agli adempimenti europei e a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Si fa presente che il termine di sessanta giorni previsto dal comma 459 è scaduto nei primi giorni di marzo 2026 e il decreto non risulta ancora adottato. Nella risposta all'interrogazione n. 5-05788, resa il 23 settembre 2026 presso la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, il Sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste ha riferito che lo schema di decreto, in fase avanzata di concertazione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i soggetti beneficiari e gli investimenti ammissibili e attribuisce al Gestore dei servizi energetici (GSE) il ruolo di soggetto gestore della misura. La medesima interrogazione segnalava che la mancata adozione del decreto e l'esiguità delle risorse stanziate stavano di fatto bloccando gli investimenti in «Agricoltura 4.0» e chiedeva quale ammontare di risorse il Governo intendesse destinare alla misura per il 2027 nella legge di bilancio.

Si segnala che la disposizione non interviene sul **comma 459**, il cui decreto attuativo – chiamato a stabilire le procedure di concessione idonee ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 457 – **non risulta ancora adottato**, benché il relativo termine sia scaduto nel marzo del 2026. La misura oggetto della novella non è pertanto, allo stato, operativa.

Si valuti l'opportunità di un coordinamento, chiarendo che il decreto di cui al comma 459, ove adottato successivamente all'entrata in vigore della legge, debba tenere conto dei nuovi limiti di spesa e della finalità di efficientamento energetico introdotta dalla lettera a), ovvero, se adottato prima, debba essere conseguentemente adeguato; andrebbe altresì valutato se il termine di sessanta giorni ivi previsto debba essere riferito anche alle modifiche in esame.

Il **comma 2** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il **Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta**

da pesca, con una dotazione di **60 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40 milioni di euro per l'anno 2028** (**100 milioni di euro** complessivi nel biennio). Le **finalità** del Fondo sono così individuate:

- favorire interventi di **efficientamento energetico e ammodernamento sostenibile** delle unità della flotta da pesca nazionale;
- migliorare la **sicurezza e le condizioni di lavoro** del personale imbarcato;
- sostenere la **competitività delle imprese di pesca**.

La relazione illustrativa inquadra la misura nel sostegno al «processo di transizione energetica e ambientale della flotta da pesca nazionale».

Il **comma 3** demanda a un **decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge**, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo. Il decreto deve essere adottato **nel rispetto della normativa dell'Unione europea** in materia di:

- **politica comune della pesca;**
- **gestione della capacità della flotta;**
- **aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.**

L'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca stabilisce che gli Stati membri adottano misure per adeguare la capacità di pesca della propria flotta alle possibilità di pesca, nel rispetto dei limiti massimi di capacità (espressi in stazza lorda e potenza motrice) fissati dall'allegato II, e prevede un regime di entrata/uscita (articolo 23) in base al quale l'ingresso di nuova capacità nella flotta è consentito solo a fronte del ritiro di una capacità almeno equivalente, realizzato senza aiuti pubblici.

Quanto agli aiuti di Stato, il settore della pesca e dell'acquacoltura è soggetto a una disciplina specifica: il regolamento (UE) 2022/2473 (c.d. regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca) dichiara compatibili con il mercato interno, e esenta dall'obbligo di notifica, determinate categorie di aiuti, tra cui quelli per l'efficienza energetica e la mitigazione dei cambiamenti climatici, a condizioni allineate a quelle previste dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) per le medesime operazioni; gli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2023/C 107/01) disciplinano la valutazione degli aiuti notificati; il regolamento (UE) n. 717/2014 fissa la soglia degli aiuti *de minimis* nel settore.

Sezione seconda

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

Tali variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II** sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio.

La Sezione II **evidenzia**, inoltre, per ciascuna unità di voto:

- le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;
- gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. "integrate" con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a) le **missioni,** che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b) i **programmi,** che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;

c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno

del bilancio triennale. **Soltanto** le **previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi –** determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione **verticale***).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale,** nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una**

singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione* ***orizzontale***). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(Tabella n. 13)

L'**articolo 150**, comma 1, del disegno di legge di bilancio 2027 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

1. Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2027-2029

Il disegno di **legge di bilancio 2027-2029** autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, spese finali, in termini di **competenza**, pari a pari a **1.816 milioni** di euro per il **2027**, a 1.135 milioni di euro per il 2028 e a 1.063 milioni di euro per il 2029, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per gli anni 2027-2029

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		LEGGE DI BILANCIO 2027-2029			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	2027	*DIFF. BIL 2027/ BIL 2026*	2028	2029
Spese correnti	1.262	1.266	1.245	*-17*	728	724
Spese in c/capitale	496	507	571	*+75*	407	339
SPESE FINALI	**1.758**	**1.773**	**1.816**	***+58***	**1.135**	**1.063**
% sulle spese finali STATO	*0,2*	*0,2*	*0,2*		*0,1*	*0,1*

Rispetto alla legge di bilancio **2026,** la **legge di bilancio 2027-2029** vede dunque per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un **incremento delle spese nel 2027** (in termini assoluti pari a circa 58 milioni di euro; **+3,3%**).

Tale incremento è determinato principalmente da un aumento di circa 75 milioni di euro nelle spese in conto capitale. Le spese correnti subiscono invece una flessione nel 2027 di 17 milioni di euro, flessione che diventa ancora più marcata nei successivi anni del triennio (-534 milioni nel 2028 e – 538 milioni nel 2029 rispetto al dato del 2026).

Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste autorizzati dalla legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2027, **in misura pari allo 0,2%** della spesa finale **del bilancio statale,** mantenendo il medesimo rapporto **del bilancio precedente**. Tale livello scende allo **0,1%** nel 2028 e nel 2029.

2. L'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2027

Per l'anno 2027, lo stato di previsione del **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** (Tabella 13) espone, a **legislazione vigente** (**BLV**), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a **1.697 milioni di euro**.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2027 - attuata con le **Sezioni I e II** della legge di bilancio - determina complessivamente un **aumento delle spese finali** pari a circa **120 milioni per il 2027**, come evidenziato nella tabella che segue:

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - anno 2027

(dati di competenza, valori in milioni)

	2026	2027				
	LEGGE DI BILANCIO	BLV	Rimodulazioni *(flessibilità di bilancio)*	*Manovra*		LEGGE DI BILANCIO
				MODIFICHE SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	
Spese correnti	1.262	1.248	--	--	*-2,5*	1.245
Spese in conto capitale	496	449	*-0,4*	*-0,5*	*+122*	571
SPESE FINALI	**1.758**	**1.697**	**-0,4**	**-0,5**	**119,5**	**1.816**

Nel complesso, il disegno legge **di bilancio 2027 come integrato** degli **effetti della manovra** propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a **1.816 milioni** per il **2027**.

Gli **effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II** determinano una **riduzione della spesa pari a circa -0,5 milioni di euro,** riconducibile esclusivamente alla riduzione delle spese correnti, mentre resta invariata la spesa corrente.

Anche le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** comportano un aumento quantificabile in **circa 120 milioni** di euro; in questo caso l'aumento investe prevalentemente la spesa in conto capitale (122 milioni a fronte di una riduzione di 2,5 milioni imputabile alle spese correnti).

3. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2027

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio** per il **2027** per ciascuna **missione/programma** di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell'esercizio **2026**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che la legge di bilancio 2027 apporta al **bilancio a legislazione vigente**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di **rimodulazione** o di **rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione** delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'**art. 23, comma 3**, **lett. *a*) e lett. *b*)** della legge di contabilità) sono esposti negli **appositi allegati** allo stato di previsione.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE								
(*)	Missione/Programma	2026	2027					
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	*Rimodulaz*	MANOVRA *Sez. II*	MANOVRA *Sez. I*	LEGGE DI BILANCIO	*Differenza Bil. 2027 - Bil. 2026*
1	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)**	**1641,2**	**1579,6**	***-0,4***	***-0,5***	***120,3***	**1699**	**+57,2**
1.1	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	949,5	902,2	*-0,4*	*-0,5*	*-3*	*898,2*	*-51,3*
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	81,2	86,9	-	-	*-0,7*	86,2	+5
1.3	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	611,1	590,5	-	-	*+124,1*	714,6	+103,5
2	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	**65,5**	**62,7**	**-**	**-**	***--0,3***	**62,4**	**-3,1**
2.1	Indirizzo politico (32.2)	31,3	27,9	-	-	*-0,02*	27,9	*-3,4*
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	34,2	34,7	-	-	*-0,2*	34,5	+0,3
4	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)**	**50,7**	**54,3**	***-0,02***	**-**	***-0,06***	**54,3**	**+3,6**
4.1	Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	50,7	54,3	*-0,02*	-	*-0,06*	54,3	+3,6
	SPESE MINISTERO	**1758**	**1696,6**	***-0,4***	**-0,5**	***+120***	**1.815,7**	**+57,7**

* tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è allocata su **3 missioni e 6 programmi**. La gran

parte della spesa è allocata nella missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, che rappresenta oltre il 93% delle spese del Ministero, in particolare nei programmi Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale e Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione.

Missione 9 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"

La **Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** recava, a **BLV 2027**, uno stanziamento di competenza pari a circa **1.580 milioni** di euro.

Considerando gli **effetti della manovra** (Sezioni I e II), le **spese** della Missione ammontano a **1.699 milioni** per il **2027 nel bilancio integrato**, con un **incremento** di circa **119** milioni di euro.

L'incremento è dovuto agli effetti della **Sezione I** (+120 milioni) e risulta concentrato principalmente, in termini assoluti e relativi, nel programma **Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione** (+21%).

Tale variazione contabile è determinata dalla maggiore spesa recata dall'art. 88, co. 1, destinata al credito di imposta per il settore (80 milioni) e dall'art. 88, co. 2, per il Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca (60 milioni), a cui si contrappone una riduzione disposta ai sensi della *spending review* di conto capitale (17,5 milioni) di cui all'articolo 135, comma 1 (allegato 5) e di quella di parte corrente (2,5 milioni) di cui all'articolo 135, comma 2 (allegato 7).

In relazione al medesimo programma, per quanto concerne la **Sezione II**, in fase di redazione del disegno di legge di bilancio, non state proposte rimodulazioni compensative di leggi vigenti di spesa; non sono presenti, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni.

Il programma **Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale** è interessato da una riduzione dovuta agli effetti della Sezione I, pari a circa 700 mila euro, per l'anno 2027.

Infine, il programma **Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale** è quello che vede un decremento, dovuto agli effetti della Sezione II, pari a 891 mila euro, e della Sezione I, pari a 3 milioni euro (-0,4%). Si rammenta che il citato decremento di Sezione I deriva da definanziamenti di *spending review* per oltre 2,7 milioni di euro in conto capitale (art. 135, comma 1 e relativo Allegato 5 del disegno di legge di

Bilancio) oltre a 0,3 milioni in conto corrente (art. 135, comma 2 e relativo Allegato 7).

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
DEFINANZIAMENTI					
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2025 (art. 30, co. 2, lett. b)					
LF n. 244 / 2007 art. 2, comma 133, punto B "**Piano irriguo nazionale**" - (Cap-pg: 7438/5) - (*Scad. Variazione 2029*)	LV	0,5	0,5	7,1	-
	Def.	**-0,5**	**-0,5**	**-7,1**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto D ter decies "RICERCA" - (Cap-pg: 7904/3 - 7905/2) - (Scad. Variazione 2029) – Lotta alle frodi nel settore agroalimentare	LV	0.9	0.1	1.2	0.5
	Def.	**-**	**-0.1**	**-1.0**	**-**
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto H ter decies "**Digitalizzazione delle amministrazioni statali**" - (Cap-pg: 7761/6) - (Scad. Variazione 2029)	LV	15,3	20,6	9,5	4,6
	Def.	**-**	**-**	**-6,0**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto H ter decies "**Digitalizzazione delle amministrazioni statali**" - (Cap-pg: 7761/5) - (Scad. Variazione 2028)	LV	12,6	7,3	-	-
	Def.	-	**-7,3**	-	-

Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"

La **Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** recava, a **BLV 2027**, uno stanziamento di competenza pari a **62,7 milioni** di euro.

Considerando gli **effetti della manovra** (Sezioni I e II), le **spese** della Missione ammontano a **62,4 milioni** per il **2027 nel bilancio integrato**, con un decremento di circa 260 mila euro.

Il decremento è essenzialmente dovuto agli effetti della **Sezione I** (-260 mila euro) e risulta concentrato principalmente, in termini assoluti e relativi, nel programma ***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.***

Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

La **Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** recava, a **BLV 2027**, uno stanziamento di competenza pari a **54,3 milioni** di euro.

Considerando gli **effetti della manovra** (Sezioni I e II), le **spese** della Missione ammontano a **54,3 milioni** per il **2027 nel bilancio integrato**, con un decremento quasi nullo.

Il decremento è essenzialmente dovuto agli effetti della **Sezione I** (-56 mila euro) e risulta concentrato nel programma ***Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali.***